

Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione.

Numero 17 del 08-04-2019

OGGETTO:

QUARTO ADEGUAMENTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI AL P.A.T. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella Sala delle Adunanze, convocato dal suo Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente dr.ssa Michela Rodeghiero, e con la partecipazione del **Segretario Generale dr. Sacco Stevanella Dr. Paolo**.

Fatto l'appello risultano:

AVV.RIGONI STERN ROBERTO	Р	CUNICO EMANUELE	Р
RIGONI DIEGO	Р	BASSO NICOLA	Α
RODEGHIERO MICHELA	Р	GATTI ALESSANDRO	Р
SELLA FRANCO	Р	GIOS MONICA	Р
STEFANI CHIARA	Р	RIGONI VALLY	Р
DALLE AVE EGLE	Р	DALLE AVE MONICA	Α
BAROLO ALESSIO	Р		

Presenti n. 11 e Assenti n. 2.

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperti i lavori del Consiglio ed invita a discutere sull'oggetto suindicato.

Ai sensi dell'art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. Precisa che tra le 48 osservazioni presentate ne sono pervenute alcune che sono delle proprie richieste, domande che dovevano essere fatte prima del Piano degli Interventi; purtroppo non possono essere accolte in questa fase ma dovevano essere presentate prima della adozione del Piano stesso. Sono stati affissi parecchi avvisi pubblici per il termine della presentazione di richieste di questo tipo e indicato il termine di presentazione delle stesse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.2011 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del Territorio", e la proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); la formazione del Piano ha seguito la procedura concertata con la Regione Veneto, in attuazione dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione in data 29.10.2008;
- il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in Conferenza di Servizi tenutasi in data 27 aprile 2012 ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della LR 11/2004; tale approvazione è stata ratificata dalla Giunta Regionale del Veneto con la Deliberazione n. 706 del 2 maggio 2012 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 39 in data 22.05.2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 1 aprile 2014 è stato approvato il primo adeguamento del Piano degli Interventi al P.A.T.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19 aprile 2016 è stato approvato il secondo adeguamento del Piano degli Interventi al P.A.T.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 settembre 2017 è stato approvato il terzo adeguamento del Piano degli Interventi al P.A.T.;

DATO ATTO che, al fine di proseguire nell'attività di adeguamento del P.I. al P.A.T. vigente, è stata avviata la procedura per la redazione del IV adeguamento del Piano degli Interventi, dando corso ad una ulteriore fase operativa, implementando le tematiche affrontate e andando ad interessare aree non disciplinate nei precedenti adeguamenti; in tal senso:

- con determinazione n. 4 del Settore Urbanistica in data 31/01/2018, numero 144 del reg. gen., è stato incaricato l'ing. Luca Zanella, con Studio in Udine viale XXIII Marzo 1848 n. 19, per la predisposizione della documentazione tecnica;
- nel corso del Consiglio comunale tenuto il 5 aprile 2018, il Sindaco ha presentato il "Documento programmatico preliminare", giusta deliberazione n. 7;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2018 è stato adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il Quarto adeguamento del Piano degli interventi al P.A.T., elaborato dall'ing. Luca Zanella di Udine, composto dalla seguente documentazione, depositata agli atti e timbrata con riferimento alla presente deliberazione:
 - v1 "Fascicolo unico di variante Relazione, estratti cartografici e normativi, schede";
 - v2 Tavola "Quadro d'unione degli ambiti interessati da variazioni" scala 1:10 000;
 - Asseverazione di non necessità di valutazione idraulica;
 - Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

RILEVATO:

- che il Piano è stato depositato a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Asiago per 30 giorni consecutivi a partire dal 9 gennaio e fino al 7 febbraio 2019;

- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e su due quotidiani a diffusione locale;
- nei successivi 30 giorni, a partire dal 8 febbraio e fino al 11 marzo 2019, chiunque poteva presentare osservazioni;

PRESO ATTO delle seguenti osservazioni pervenute:

Oss n.	Prot.	Data	Osservante
01	1439	25/01/19	Costa Ivano e Loretta
02	1608	29/01/19	Rigoni Fortunato
03	2441	12/02/19	Dalle Ave Stefano
04	2442	12/02/19	Rigoni Ruggero
05	2684	15/02/19	Giancola Massimo
06	2686	15/02/19	Vescovi Enrico
07	2756	18/02/19	Marco Girardi
08	3153	23/02/19	Soc. Cima Larici
09	3176	23/02/19	Celsan Luciano
10	3214	25/02/19	Rodighiero Gian Paolo
11	3215	25/02/19	Bonato Maurizio
12	3216	25/02/19	Basso Franco
13	3419	27/02/19	Calligari Caterina (Immobiliare Zebio)
14	3620	01/03/19	Pesavento Angelina, Chiesa Ida
15	3698	04/03/19	Bejato Giancarlo (Tecnocos srl)
16	3707	04/03/19	Pasqualino ed Elisa Rigoni, Cristian Oro
17	3794	05/03/19	Basso Franco
18	3855	06/03/19	Panozzo Agostino (Cima Larici Srl)
19	3901	07/03/19	Rigoni Vanni
20	3908	07/03/19	Lovato Luigi
21	3929	07/03/19	Lobbia Franco e Mario, Rodighiero Antonio, Baldin Orsoni Agnese, Valente Rosa, Rigoni Loris, fam. Brazzale, Cunico Deborah
22	3939	07/03/19	D'Urso Donatella, Giambattista e Paolo
23	3952	07/03/19	Rodighiero Oscar, Mirca e Silvana; Forte Valter per Suntak srl
24	3967	08/03/19	Peruzzo Edda
25	3968	08/03/19	Rigoni Stefania
26	4012	07/03/19	Rigoni Giuliana
27	4031	08/03/19	Pesavento Lidia
28	4033	08/03/19	Rigoni Antonio
29	4034	08/03/19	Rigoni Glenda
30	4035	08/03/19	Rigoni Loredana
31	4028 4066	07/03/19 11/03/19	Ing. Lorenzi Paolo
32	4111	11/03/19	Longhini Alberto
33	4112	11/03/19	Rigoni Giuseppe
34	4113	11/03/19	Rigoni Paola

35	4114	11/03/19	Rigoni Franco
36	4116	11/03/19	Rigoni Franco
37	4117	11/03/19	Galliani Vittorina
38	4118	11/03/19	Paganin Renzo
39	4138	11/03/19	Asiago 3 EMME
40	4140	11/03/19	Stella Cristiana e altri
41	4141	11/03/19	Paganin Antonio
42	4143	11/03/19	Pasquali Manuela e altri
43	4147	11/03/19	Tecnici vari
44	4148	11/03/19	Stella Marco e altri
45	4176	12/03/19	av. Piercarlo Mantovani per conto di Orthal s.a.s.
46	4177	12/03/19	Rossi Antonio
47	4179	12/03/19	Girardi Placido e altri
48	4705	19/03/19	Casa Famiglia (istituto parrocchiale)

In data 05/02/2019, ns. prot. n. 1985, è pervenuta inoltre, relativamente agli aspetti idrogeologici, la "*Presa d'atto*" con prescrizioni dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza, prot. n. 46395 del 4 febbraio 2019;

RICHIAMATO l'art. 18 comma 4 della LR 11/2004 che prevede che il Consiglio Comunale, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, decide sulle stesse ed approva il Piano;

VISTI i provvedimenti regionali conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, avente ad oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", in particolare il provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, con il quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei; precedentemente, a seguito dell'entrata in vigore della legge citata, il nostro Comune aveva provveduto ad effettuare una prima ricognizione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) e dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 14/2017, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 22/08/2017;

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 13 del 20/03/2019, in attuazione all'art. 13 comma 9 della legge 14/2017 che testualmente recita: "Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento della strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti. ...", è stata approvata la variante di adeguamento del P.A.T. alla normativa regionale sul consumo del suolo, contenete, fra le altre la perimetrazione definitiva degli "ambiti di urbanizzazione consolidata";

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della variante di adeguamento del P.A.T. alla normativa regionale sul consumo del suolo è ora possibile portare a compimento uno strumento urbanistico contenente anche delle previsioni urbanistiche che comportano "*consumo di suolo*", ai sensi della legge regionale citata, pertanto esclusi dai perimetri dell'urbanizzazione consolidata;

RITENUTO, con riferimento al contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01), come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014, di richiamare il disposto di cui all'art. 73 delle N.T.O. del P.I., contemplante l'obbligo di "partecipazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi", in aggiunta, e non a conguaglio, del contributo di cui all'articolo 81 della legge regionale 61/85 e relative tabelle allegate (l.r. 61/85 - art. 81 - (Contributo). Il contributo per il rilascio della concessione è commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.);

VISTA la seguente documentazione predisposta dal professionista incaricato, composta da:

- proposta di controdeduzioni alle osservazioni (allegato sub A);
- localizzazione delle osservazioni sul P.I. adottato (allegato sub B);

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del "Quarto adeguamento del P.I. al P.A.T.", ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 Aprile 2004, n. 11;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Permanente, tecnica e della Pianificazione Territoriale svoltasi il 05.04.2019 e depositata agli atti;

SENTITA la relazione del Sindaco:

DATO ATTO che il P.A.T. è stato approvato nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27 aprile 2012, ratificata dalla Giunta Regionale del Veneto con la Deliberazione n. 706 del 2 maggio 2012 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 39 in data 22.05.2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 5 aprile 2018 con la quale si è preso atto della illustrazione del "Documento del Sindaco" propedeutico alla redazione del Piano degli Interventi;

DATO ATTO che , come previsto dall'art.18 comma 2 della L.R.11/2004, prima della adozione del Piano degli Interventi, il "Documento programmatico" è stato adeguatamente pubblicizzato;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto l'adozione del "Quarto adeguamento del P.I. al P.A.T."

PRESO ATTO che il presente "Quarto adeguamento del P.I. al P.A.T." è stato redatto dall'ing. Luca Zanella di Udine ed è costituito dalla seguente documentazione, depositata agli atti e timbrata con riferimento alla presente deliberazione:

- a) v1 "Fascicolo unico di variante (Relazione, estratti cartografici e normativi, schede)";
- b) v2 Tavola "Quadro d'unione degli ambiti interessati da variazioni" scala 1:10 000
- c) Asseverazione di non necessità di valutazione idraulica;
- d) Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D.Lgs 267/2000, e dell'art. 33 del vigente Statuto Comunale, gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, per quanto di loro conoscenza, e che in tal caso l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

CONSIDERATO che la più recente giurisprudenza (TAR Veneto 06.08.2003 n.4159 e 10.04.2002 n.6506) ammette la procedura di adozione dello strumento urbanistico generale con il sistema del frazionamento delle votazioni per quelle parti di piano in riferimento alle quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto e specifici interessi del consigliere o di suoi parenti od affini entro il quarto grado, stante la necessità di salvaguardare il principio di democraticità in quanto, diversamente, il piano regolatore, soprattutto nei piccoli comuni, non sarebbe riconducibile alla scelta della collettività locale ma alla determinazione di una persona singola (commissario ad acta) e purchè, comunque, venga assicurata una successiva e conclusiva fase di esame, discussione, votazione ed approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso:

INVITATI, pertanto, i Consiglieri Comunali, ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle parti per le quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 25 settembre 2014, n. 4806;

RITENUTO di procedere ora con la discussione e la votazione separata (per blocchi di sei) delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, precisando allo scopo che dovranno astenersi dal voto ed uscire dall'aula i membri del presente

Consiglio Comunale che risultano avere un conflitto d'interesse ai sensi di legge e di procedere invece successivamente alla votazione conclusiva sull'intero strumento in approvazione, alla quale prenderanno parte anche i Consiglieri Comunali che non si siano espressi sui suddetti interventi e che avrà ad oggetto il progetto generale della variante, comprensivo delle disposizioni con efficacia erga omnes che per la loro natura escludono la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

Vista la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11;

Visti gli atti di indirizzo dell'art. 50 della L.R. 11/2004;

Vista la legge regionale n. 6 giugno 2017, n. 14;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 668/2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366/2018;

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1[^] del D.Lgs. del 18.08.00, n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO, avuto riguardo alla verifica del grado di parentela ed affinità dei consiglieri comunali fino al quarto grado, si procede con la discussione e votazione:

PRIMO BLOCCO – osservazioni dalla numero 1 alla numero 6

Consiglieri presenti n. 11

Esce il consigliere Dalle Ave Egle: i consiglieri presenti sono ora 10.

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
01	Costa Ivano e Loretta	Inserimento lotto prima casa in area di più recente edificazione, via Morar.	Ambito non oggetto di intervento di variante. Ancorchè compatibile con il PAT e intervento che non comporterebbe consumo di suolo, eventuali variazioni nei termini proposti dovranno essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile
02	Rigoni Fortunato	Inserimento nuovo annesso rustico non più utile alla conduzione del fondo, Contrada Bertigo.	Ambito non oggetto di intervento di variante. Eventuali variazioni nei termini proposti dovranno essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile
03	Dalle Ave Stefano	Inserimento lotto prima casa in area agricola, Rigoni di Sopra.	Ambito non oggetto di intervento di variante. L'edificazione proposta è comunque incompatibile con il PAT.	Non accoglibile
04	Rigoni Ruggero	Ampliamento ambito localizzazione edificabilità in zona agricola , via Val Longhini.	Ancorché ambito non oggetto di specifico intervento di variante, la precisazione cartografica compatibile con il PAT (ampliamento fondiario inferiore all'8%) è finalizzata a soddisfare esigenze familiari attuative di potenzialità edificatorie soggettive connesse all'attività dell'imprenditore agricolo, con intervento che non comporta consumo di suolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) dellal LR 14/2017.	Accoglibile

05	Giancola Massimo	Variazione norme - art. 47: estensione della prescrizione, inserita in fase di adozione al punto B.1, "devono essere rispettate le distanze tra fabbricati secondo quanto disposto dal Codice Civile" anche alle le nuove costruzioni in centro storico, e non solo in caso di cessione di volumetria.	Si tratta di precisazione esplicativa corrispondente alla pratica operativa corrente. Si accoglie nei termini dettagliati dall'osservazione n. 06.	Accoglibile
06	Vescovi Enrico	Variazione norme - art. 47: estensione della prescrizione, inserita in fase di adozione al punto B.1, "devono essere rispettate le distanze tra fabbricati secondo quanto disposto dal Codice Civile" anche al punto B, quindi per tutte le tipologie di intervento,non solo in caso di cessione di volumetria.	Si tratta di precisazione esplicativa corrispondente alla pratica operativa corrente. Si accoglie nei termini dettagliati.	Accoglibile

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 10 Votanti: n. 10 Favorevoli: n. 10 Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 1 a 6, sopra riportati, conseguentemente:

- di non accogliere le osservazioni numero 1, 2 e 3;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 4,5 e 6;

Rientra il consigliere Dalle Ave Egle – Presenti n. 11 consiglieri.

SECONDO BLOCCO – osservazioni dalla numero 7 alla numero 12

Escono i consiglieri Rigoni Diego e Dalle Ave Egle - Presenti n. 9 consiglieri.

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
07	Marco Girardi	Estensione dell'area di più recente edificazione - Zona di completamento in allineamento all'area di urbanizzazione consolidata di PAT (riportata in tavola 4).	Ambito non oggetto di intervento di variante. Ancorchè compatibile con il PAT è anche intervento che comporterebbe consumo di suolo; eventuali variazioni nei termini proposti dovranno pertanto essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile
08	Soc. Cima Larici	Variazione scheda scheda normativa n. 24 "Cima Larici", loc. Val Formica: -1) Ripristino della modalità di intervento diretto come da norma precedente; -2) Esplicitazione numerica nella scheda della quantità dovuta per gli standard.	Si riscontra la possibilità di effettuare l'ampliamento mediante intervento edilizio diretto, comunque con applicazione dello standard minimo calcolato con i parametri dell'art. 73 NTO per la destinazione "attività turisticoricettive". Si rettifica in tal senso la	Accoglibile

			scheda normativa n. 24.	
09	Celsan Luciano	-1) Rimozione della classe '3' attribuita all'edificio di proprietà, vista l'assenza di caratteristiche di pregio2) Modifica del Prontuario - art. 23 (tettoie/pensiline, attribuendo la possibilità di realizzare tettoie/pensiline sulle porte d'ingresso anche agli edifici con classe '3'.	Ambito non oggetto di intervento di variante, per cui l'eventuale rimozione della classe 3 dovrà essere riadottata per essere pubblicate a termini di legge. Appare invece compatibile con lo spirito della variante, che auspica il riuso del patrimonio edilizio esistente, escludere gli edifici con classe di intervento 3 dalla non ammissione all'inserimento di pensiline sopra le porte di ingresso, sempre nel rispetto delle condizioni definite all'art. 23.	Parzialmente accoglibile
10	Rodighiero Gian Paolo	Inserimento lotto prima casa in area agricola adiacente a tessuto urbanizzato, in località Lumera.	Ambito non oggetto di intervento di variante. L'edificazione proposta è comunque incompatibile con il PAT in quanto esterna alla fascia di flessibilità del consolidato (riportato in tavola 4) stabilita in 5 m massimo di profondità all'art. 34 delle NTA.	Non accoglibile
11	Bonato Maurizio	Individuazione di un fabbricato non più utile alla conduzione del fondo per realizzare nuova abitazione in località Maddarello.	Ambito non oggetto di intervento di variante. Ancorchè compatibile con il PAT e intervento che comporterebbe consumo di suolo, eventuali variazioni nei termini proposti dovranno essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile
12	Basso Franco	-1) Inserimento identificativo numerico giallo per l'intervento 1 in cartografia2) Possibilità di ampliamento (30 mq) per realizzazione cucina per il rifugio in località Rasta.	 -1) Si riporta correttamente l'identificativo dell'intervento di quarto adeguamento al PI. -2) Il riconoscimento diretto di volumetria aggiuntiva non risulta nella disponibilità del PI. 	Parzialmente accoglibile

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 9 Votanti: n. 9 Favorevoli: n. 9 Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 7 a 12, sopra riportati, conseguentemente:

- di non accogliere le osservazioni numero 7, 10 e 11;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, l'osservazione numero 8;
- di accogliere parzialmente, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 9 e 12;

Restano fuori i consiglieri Rigoni Diego e Dalle Ave Egle. I consiglieri sono n. 9.

TERZO BLOCCO – osservazioni dalla numero 13 alla numero 18

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
13	Calligari Caterina (Immobiliare Zebio)	Inserimento di una nuova zona residenziale edificabile in via Enego, trattandosi di un'area già inserita nelle azioni di PAT come "linee preferenziali di sviluppo insediativo".	Ambito non oggetto di intervento di variante. Ancorchè compatibile con il PAT e intervento che comporterebbe consumo di suolo, eventuali variazioni nei termini proposti dovranno essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile
14	Pesavento Angelina, Chiesa Ida	Evidenza di esistenza di fabbricati esistenti legittimi su area di urbanizzazione consolidata di PAT (riportata in tavola 4) che configurano il sedime pertinenziale come nuova zona residenziale di PI " area residenziale di urbanizzazione consolidata" in località Bosco.	In allineamento a quanto già disposto in sede di approvazione della "Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo", Attestata la legittima esistenza di edifici sui mappali contigui, si provvede all'aggiornamento cartografico speditivo e si estende il nuovo tessuto urbanistico residenziale privo di capacità edificatoria ulteriore propria.	Accoglibile
15	Bejato Giancarlo (Tecnocos srl)	Inserimento lotto prima casa in area di più recente edificazione, in via Pintus.	Ambito non oggetto di intervento di variante. Ancorchè compatibile con il PAT e intervento che comporterebbe consumo di suolo, eventuali variazioni nei termini proposti dovranno essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile
16	Pasqualino ed Elisa Rigoni, Cristian Oro	Suddivisione in due della scheda relativa all'edificio non più funzionale alla conduzione del fondo numero 76, in località Bertigo, essendoci differenti proprietari per i due sub mappali. All'interno delle relative schede, per l'inserimento nuovi elementi, sia aggiunta la spunta anche sulla casella "poggioli".	Si conferma la scheda unica che caratterizza con parametri omogenei l'edificio dal punto di vista urbanistico, indipendentemente dalla suddivisione proprietaria. Si accoglie la richiesta di possibilità di poggioli, vista anche la presenza di poggioli nella contigua unità residenziale e si esplicita in nota la possibilità di cambio d'uso parziale nel rispetto dell'integrità strutturale e della compatibilità sanitaria dell'intervento. L'analisi dell'osservazione evidenzia la necessità di reintegrare, in calce al fascicolo con le schede di censimento degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo, la normativa originaria comprensiva della necessaria legenda esplicativa delle sigle convenzionali riportate nelle schede. Se ne effettua contestualmente l'allineamento ai riferimenti normativi corrispondenti tra le NT di PRG e quelle attuali di PI.	Parzialmente accoglibile

17	Basso Franco	-1) Inserimento identificativo numerico (mancante) nella tavola di localizzazione interventi2) Possibilità di realizzare un locale interrato sotto l'edificio, in base a quanto previsto dall'all. A DGR 109 del 5/2/2019 al punto 11, ovvero previsione di uno spazio per custodia di materiali e attrezzi, in località Rasta.	-1) L'identificativo viene ripristinato come già da osservazione 122) Il volume accessorio interrato, purché non eccedente il sedime dell'edificio emergente è urbanisticamente compatibile; se ne precisa la possibilità all'art. 67 delle NTO.	Accoglibile
18	Panozzo Agostino (Cima Larici Srl)	Ridefinizione dell'area di pertinenza dei servizi privati della scheda normativa n. 40 "Cima Larici" , località Val Formica.	L'entità dell'ampliamento proposto eccede i ragionevoli limiti di precisazione d'ambito riconosciuti nella competenza della fase di controdeduzione alle osservazioni e impone la riadozione e la ripubblicazione a termini di legge.	Non accoglibile

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 9 Votanti: n. 9 Favorevoli: n. 9 Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 13 a 18, sopra riportati, conseguentemente:

- di non accogliere le osservazioni numero 13, 15 e 18;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 14 e 17;
- di accogliere parzialmente, nei termini di cui sopra, l'osservazione numero 16;


Rientrano i consiglieri Rigoni Diego e Dalle Ave Egle. I consiglieri presenti sono ora n. 11

QUARTO BLOCCO – osservazioni dalla numero 19 alla numero 24

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
19	Rigoni Vanni	In qualità di proprietario di un immobile confinante con l'area sottoposta a scheda normativa n. 23, in via Berardi, richiesta di stralcio dell'intervento lasciando l'area inedificata. Richiesta di verifica se tale area, soggetta a servizi nel precedente PRG, possa essere stata in tutto o in parte asservita a tale destinazione in relazione ad altra edificazione.	Dalla documentazione in atti del Comune non risulta asservimento dell'area a standard in relazione ad edificazioni contermini, in ogni caso dunque non perfezionate con cessione o vincolo ad uso pubblico dell'area. Il PAT si limita a qualificare l'area a standard come area di edificazione consolidata (di tavola 4) senza alcuna caratterizzazione particolare tematica o simbolica in tal senso, lasciando dunque il PI libero di determinare liberamente la destinazione urbanistica del comparto. Anche alla luce delle riserve alla realizzazione di una quota aggiuntiva di parcheggi espressa con l'osservazione 33, si propone il	Accoglibile

			ripristino della previsione "aperta" previgente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità, eventualmente corroborata con il riconoscimento di credito edilizio compensativo.	
20	Lovato Luigi	Previsione, all'interno delle nuove aree residenziali di urbanizzazione consolidata, della possibilità di realizzare, oltre alle legnaie, anche nuovi volumi fuori terra destinati ad autorimesse in misura massima pari a quanto richiesto dalla vigente normativa nota come Legge 122/89. Come comprensibile ciò consentirebbe di proteggere persone ed automezzi dagli agenti atmosferici avversi sia nella stagione estiva che invernale. Naturalmente la normativa potrebbe prevedere che, a seguito dell'assegnazione della nuova cubatura edilizia per autorimesse si debbano in sede progettuale sottrarre eventuali volumi esistenti con analoga destinazione.	La generalizzazione della norma impone la riadozione e la ripubblicazione a termini di legge.	Non accoglibile
21	Lobbia Franco e Mario, Rodighiero Antonio, Baldin Orsoni Agnese, Valente Rosa, Rigoni Loris, fam. Brazzale, Cunico Deborah	Inserimento lotto singolo prima casa al posto di aree per istruzione, all'interno della scheda normativa n. 12 - "PdL Costa", in via Morar.	Ambito non oggetto di intervento di variante. Eventuali variazioni nei termini proposti dovranno essere riadottate per essere pubblicate a termini di legge e si dovrà comunque garantire la consistenza complessiva dell'area di interesse comune di maggior rilevanza identificata dal PAT.	Non accoglibile

22	D'Urso Donatella, Giambattista e Paolo	Modifica alla scheda normativa n. 17 - ex albergo "Leon D'Oro": -1) La scheda prevede che venga mantenuta la destinazione turisticaricettiva per una quota pari al 50% della SLP massima ricavabile. Visto che allo stato attuale non tutta la SLP ha tale destinazione (in particolare il piano sottotetto attualmente adibito a soffitta) si richiede che la sezione "Destinazione d'uso" della scheda venga modificata come segue: "Turistico ricettiva per almeno il 50% della SLP attualmente a destinazione turistico ricettiva; residenza turistica e destinazioni compatibili con il Centro storico, precisate all'art. 47 delle presenti Norme, per la restante parte della SLP massima ricavabile" -2) Si chiede di poter allineare la linea di falda e di adeguare la pendenza della copertura con quella dell'edificio confinante lungo Via Lobbia recentemente ristrutturato al fine di rendere l'intervento di ristrutturazione esteticamente migliore.	Accertata la sopravvenuta contiguità di sedime con l'edificio limitrofo lungo via Lobbia, l'allineamento di linea di falda e copertura sono persino auspicabili ed è condivisibile la limitazione della SLP con destinazione turistico ricettiva alla metà della SLP esistente. Si riformula la scheda normativa n. 17, evidenziandone le variazioni. Si provvede contestualmente all'aggiornamento cartografico del sedime dell'edificio contiguo.	Accoglibile
23	Rodighiero Oscar, Mirca e Silvana; Forte Valter per Suntak srl	Inserimento, nella scheda normativa n. 14, via Berga, di un riferimento specifico alle proprietà interessate dall'area di trasformazione dell'edificato e precisazione che il progetto della viabilità dovrà riguardare esclusivamente "via Cristoforo Colombo", situata ad est, e non dovrà interessare la strada privata denominata "via Amerigo Vespucci" (di altra proprietà) ad ovest.	Accertata l'indisponibilità delle aree marginali evidenziate, si adegua in tal senso il testo della scheda normativa n. 14 e si articola opportunamente l'ambito di scheda in due comparti distinti con medesima numerazione 14.	Accoglibile
24	Peruzzo Edda	In qualità di proprietaria di un immobile confinante con l'area sottoposta a scheda normativa n. 23 , richiesta di stralcio dell'intervento lasciando l'area inedificata. Richiesta di verifica che su tale area, soggetta a servizi nel precedente PRG, possa essere prevista edificazione.	Dalla documentazione in atti del Comune non risulta asservimento dell'area a standard in relazione ad edificazioni contermini, in ogni caso dunque non perfezionate con cessione o vincolo ad uso pubblico dell'area. Il PAT si limita a qualificare l'area a standard come area di edificazione consolidata (di tavola 4) senza alcuna caratterizzazione particolare tematica o simbolica in tal senso, lasciando dunque il PI libero di determinare liberamente la destinazione urbanistica del comparto. Anche alla luce delle riserve alla realizzazione di una quota aggiuntiva di parcheggi espressa con l'osservazione 33, si propone il ripristino della previsione "aperta" previgente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità, eventualmente corroborata con il	Accoglibile



CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. 11 Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 19 a 24, sopra riportati, conseguentemente:


- di non accogliere le osservazioni numero 20 e 21;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 19, 22, 23 e 24;

QUINTO BLOCCO - osservazioni dalla numero 25 alla numero 30

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
25	Rigoni Stefania	In qualità di proprietaria di un immobile confinante con l'area sottoposta a scheda normativa n. 23 , richiesta di stralcio dell'intervento lasciando l'area inedificata. Richiesta di verifica che su tale area, soggetta a servizi nel precedente PRG, possa essere prevista edificazione.	Dalla documentazione in atti del Comune non risulta asservimento dell'area a standard in relazione ad edificazioni contermini, in ogni caso dunque non perfezionate con cessione o vincolo ad uso pubblico dell'area. Il PAT si limita a qualificare l'area a standard come area di edificazione consolidata (di tavola 4) senza alcuna caratterizzazione particolare tematica o simbolica in tal senso, lasciando dunque il PI libero di determinare liberamente la destinazione urbanistica del comparto. Anche alla luce delle riserve alla realizzazione di una quota aggiuntiva di parcheggi espressa con l'osservazione 33, si propone il ripristino della previsione "aperta" previgente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità,	Accoglibile

	ı		<u> </u>	
			eventualmente corroborata con il	
			riconoscimento di credito edilizio	
			compensativo.	
			Ambito non oggetto di intervento di	
			variante. Quanto proposto non risulta in	
	Rigoni	Traslazione e scambio tra due aree a	ogni caso compatibile con la previsione	
26	Giuliana	diversa destinazione, una residenziale,	di area turistica e di sedime premiale	Non accoglibile
		l'altra turistico ricettiva, in via S. Carlo	collegato per residenza turistica definiti	
			dal PAT (tavola 4).	
			Nel PRG precedente il PAT l'area era	
			'	
			destinata a parcheggio e non a verde	
			pubblico. Il PAT si limita a qualificare	
			l'area a standard come area di	
			edificazione consolidata (di tavola 4)	
			senza alcuna caratterizzazione	
			particolare tematica o simbolica in tal	
			senso, lasciando dunque il PI libero di	
		Churchia della cabada namanatina n 33 in	determinare liberamente la destinazione	
	Pesavento	Stralcio della scheda normativa n. 23 , in	urbanistica del comparto. Anche alla luce	. 191.91
27	Lidia	via Berardi, lasciando l'area verde	delle riserve alla realizzazione di una	Accoglibile
		(pubblico-area giochi).	quota aggiuntiva di parcheggi espressa	
			con l'osservazione 33, si propone il	
			ripristino della previsione "aperta" pre-	
			vigente, subordinando l'eventuale	
			edificazione a nuova pianificazione in	
			termini di maggior sostenibilità,	
			eventualmente corroborata con il	
			riconoscimento di credito edilizio	
			compensativo.	
			Dalla documentazione in atti del Comune	
			non risulta asservimento dell'area a	
			standard in relazione ad edificazioni	
			contermini, in ogni caso dunque non	
			perfezionate con cessione o vincolo ad	
		In qualità di proprietario di un immobile	uso pubblico dell'area. Il PAT si limita a	
		confinante con l'area sottoposta a scheda	qualificare l'area a standard come area	
	Pigoni	normativa n. 23, via Berardi, richiesta di	di edificazione consolidata (di tavola 4)	
28	Rigoni	stralcio dell'intervento lasciando l'area	senza alcuna caratterizzazione	Accoglibile
	Antonio	inedificata. Richiesta di verifica che su tale	particolare tematica o simbolica in tal	
		area, soggetta a servizi nel precedente	senso, lasciando dunque il PI libero di	
		PRG, possa essere prevista edificazione.	determinare liberamente la destinazione	
			urbanistica del comparto. Anche alla luce	
			delle riserve alla realizzazione di una	
			quota aggiuntiva di parcheggi espressa	
			con l'osservazione 33, si propone il	
			1	
			ripristino della previsione "aperta" pre-	

			vigente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità, eventualmente corroborata con il riconoscimento di credito edilizio compensativo.	
29	Rigoni Glenda	In qualità di proprietaria di un immobile confinante con l'area sottoposta a scheda normativa n. 23, via Berardi, richiesta di stralcio dell'intervento lasciando l'area inedificata. Richiesta di verifica che su tale area, soggetta a servizi nel precedente PRG, possa essere prevista edificazione.	Dalla documentazione in atti del Comune non risulta asservimento dell'area a standard in relazione ad edificazioni contermini, in ogni caso dunque non perfezionate con cessione o vincolo ad uso pubblico dell'area. Il PAT si limita a qualificare l'area a standard come area di edificazione consolidata (di tavola 4) senza alcuna caratterizzazione particolare tematica o simbolica in tal senso, lasciando dunque il PI libero di determinare liberamente la destinazione urbanistica del comparto. Anche alla luce delle riserve alla realizzazione di una quota aggiuntiva di parcheggi espressa con l'osservazione 33, si propone il ripristino della previsione "aperta" previgente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità, eventualmente corroborata con il riconoscimento di credito edilizio compensativo.	Accoglibile
30	Rigoni Loredana	In qualità di proprietaria di un immobile confinante con l'area sottoposta a scheda normativa n. 23, via berardi, richiesta di stralcio dell'intervento lasciando l'area inedificata. Richiesta di verifica che su tale area, soggetta a servizi nel precedente PRG, possa essere prevista edificazione.	Dalla documentazione in atti del Comune non risulta asservimento dell'area a standard in relazione ad edificazioni contermini, in ogni caso dunque non perfezionate con cessione o vincolo ad uso pubblico dell'area. Il PAT si limita a qualificare l'area a standard come area di edificazione consolidata (di tavola 4) senza alcuna caratterizzazione particolare tematica o simbolica in tal senso, lasciando dunque il PI libero di determinare liberamente la destinazione urbanistica del comparto. Anche alla luce delle riserve alla realizzazione di una quota aggiuntiva di parcheggi espressa con l'osservazione 33, si propone il ripristino della previsione "aperta" previgente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità,	Accoglibile



CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. / Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 25 a 30, sopra riportati, conseguentemente:

- di non accogliere l'osservazioni numero 26;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 25, 27, 28, 29 e30;

SESTO BLOCCO - osservazioni dalla numero 31 alla numero 36

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
31	Ing. Lorenzi Paolo	Rimozione della destinazione alberghiera dall'ex hotel President, via G. Matteotti o redazione di scheda progettuale che ne disciplini le premialità di PAT relative alle strutture alberghiere dismesse.	Il mandato del PAT al PI non prevede lo stralcio, ma solo la definizione della pertinenza funzionale nel tessuto storico. Solo variante al PAT con procedura ordinaria potrà rimuovere completamente il vincolo a destinazione alberghiera. Nel mandato del PAT al PI è comunque possibile disciplinare il parziale cambio d'uso condizionato alla riattivazione di parte della struttura turistico ricettiva. Eventuali variazioni nei termini compatibili proposti dovranno non solo essere definite nel dettaglio, ma anche riadottate per essere pubblicate a termini di legge.	Non accoglibile

32	Longhini Alberto	Proposta di modifica normativa art. 48 TER - AREA RESIDENZIALE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA con la previsione di una cubatura minima (ad es. una-tantum di 50/100 mc per interventi di ristrutturazione) per incentivare gli interventi di recupero, come previsto nei comuni limitrofi.	Lo sviluppo ulteriore del tessuto è compatibile con il PAT, ma dovrà essere puntualmente definito con apposite future varianti al PI. La generalizzazione della norma impone la riadozione e la ripubblicazione a termini di legge.	Non accoglibile
33	Rigoni Giuseppe	Modifica scheda normativa 23 , via Berardi, con stralcio del vincolo di realizzazione dei parcheggi.	La realizzazione di alcuni parcheggi è apparsa fin dall'adozione carattere indispensabile a garantire la sostenibilità dell'intervento in riscontro alle previsioni di PRG incrociate con quelle di PAT,a maggior ragione alla luce delle riserve manifestate all'edificazione dell'area con le osservazioni 19, 24, 25, 27, 28, 29 e 30. Si propone pertanto il ripristino della previsione "aperta" pre-vigente, subordinando l'eventuale edificazione a nuova pianificazione in termini di maggior sostenibilità, eventualmente corroborata con il riconoscimento di credito edilizio compensativo.	Accoglibile
34	Rigoni Paola	Modifica scheda censimento edifici non più funzionali alla conduzione del fondo n. 53, in località Podestà, con rimozione della nota "destinazione d'uso a residenza permanente".	La destinazione a residenza permanente è' carattere distintivo della presente variante in linea con il Documento Preliminare specifico.	Non accoglibile
35	Rigoni Franco	Modifica scheda normativa n. 22, via Berga, lasciando una maggior flessibilità nel recupero del corpo accessorio riconoscendo la possibilità di uno spostamento in aderenza al corpo principale, in luogo della "ricostruzione sul medesimo sedime".	Si riformulano le prescrizioni di scheda ad ammettere la ricomposizione in aderenza al corpo principale a nord-est.	Accoglibile
36	Rigoni Franco	Modifica perimetrazione area residenziale di urbanizzazione consolidata in via Cà Bisa, in riduzione (ripristinando zona agricola) o in in aumento rispetto a quanto adottato.	Si effettua lo stralcio della nuova zona residenziale ricognitiva priva di capacità edificatoria ulteriore propria, dato che l'alternativa estensione del tessuto dovrebbe essere riadottata per essere pubblicata a termini di legge.	Accoglibile

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. / Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 31 a 36, sopra riportati, conseguentemente:

- di non accogliere le osservazioni numero 31, 32 e 34;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 33, 35 e 36;

Escono i consiglieri Rigoni Diego e Rigoni Valli. I consiglieri presenti sono ora n. 9.

SETTIMO BLOCCO – osservazioni dalla numero 37 alla numero 42

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
37	Galliani Vittorina	Modifica perimetrazione area residenziale di urbanizzazione consolidata in via M. Caldiera, a ricomprendere la pertinenza dell'abitazione.	La ricognizione effettuata sull'urbanizzazione consolidata di PAT ha riguardato esclusivamente i mappali con presenza di edificio sulla cartografia catastale. A seguito di una più attenta considerazione delle previsioni urbanistiche precedenti, appare compatibile il riconoscimento di area residenziale di urbanizzazione consolidata anche sulla porzione originaria di lotto singolo prima casa	Parzialmente accoglibile
38	Paganin Renzo	Modifica perimetrazione dell'area di più recente edificazione a ricomprendere il mappale edificato di proprietà (ora in area agricola), in via Berga, o che questo venga incluso nell'area residenziale di urbanizzazione consolidata, in via Berga.	In allineamento a quanto già disposto in sede di approvazione della "Variante di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo", Attestata la legittima esistenza di edificio sul mappale segnalato, si estende l' "Area residenziale di più recente edificazione - Zona di completamento" contigua, comunque priva di capacità edificatoria ulteriore propria.	Accoglibile
39	Asiago 3 EMME	-1) Modifica scheda censimento edifici non più funzionali alla conduzione del fondo n. 80 portando a 4 unità la tipologia del sistema insediativo per meglio dimensionare la metratura delle singole unità immobiliari, con rimozione del vincolo alla posizione planimetrica originaria, permettendo lo spostamento in loco con piccoli scostamenti dalla sagoma originaria. Riguardo le note, si chiede la destinazione d'uso a residenza turistica2) Modifica Prontuario, art. 12 - VETRINE, con possibilità, anche per gli edifici vincolati del centro storico e soprattutto lungo Corso IV Novembre, di intervenire sulla dimensione del foro vetrina, allargandolo anche in altezza, qualora siano presenti vetrine limitate alla dimensione di finestre; la scarsa visibilità data da vetrine ridotte o poste ad altezza non consona si riflette sulla gestione economica del negozio.	-1) Il parametro di scheda relativo al sistema insediativo ha carattere ricognitivo e non progettuale e non può essere modificato, ma non determina il numero delle unità abitative ricavabili, per le quali è non superabile il limite stabilito dall'art. 64 del PAT, il quale limita a 3 il numero massimo di unità abitative in zona agricola frutto di ristrutturazione di edifici esistenti. Motivandolo con la ricerca di allineamento agli edifici esistenti contermini, si ammette piccolo spostamento in loco della sagoma originaria. La destinazione a residenza permanente è carattere distintivo della variante, come precisato nel Documento Preliminare specifico, e non è superabile2) Appare compatibile con lo spirito della variante, che auspica la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, una riformulazione del prontuario in tema di vetrine nei casi di intervento su edifici tutelati.	Parzialmente accoglibile

40	Stella Cristiana e altri	Stralcio dell' intervento di variante n. 28 , in via A. Pigafetta, in quanto la realizzazione dei nuovi servizi previsti stravolgerebbe l'assetto della già esistente "lottizzazione Berga".	Si prende atto delle riserve di compatibilità della nuova destinazione di interesse pubblico con lo standard a verde di lottizzazione, ancorché ripristinato in posizione limitrofa. Dato il carattere di evidente interesse pubblico della prevista struttura di accoglienza ed assistenza disabili, questa potrà essere realizzata liberamente in area di proprietà in fregio a servizi di interesse comune di rilevanza territoriale riconosciuta dal PAT senza comportare consumo di suolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c) della LR 14/2017, previa dichiarazione formale di riconoscimento dell'interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale, ora espressamente richiamata all'art. 72 delle NTO.	Accoglibile
41	Paganin Antonio	Stralcio della scheda normativa n. 24 - "Struttura turistico ricettiva in Località Val Formica, Larici" in quanto sottrae area agricola a pascolo attualmente locata ad una malga, ricade in area soggetta ad uso civico, è in contrasto con l'articolo 62 di PAT "Tutela del territorio agricolo- forestale", il sito si trova all'interno di area protetta "Natura 2000".	La previsione urbanistica è comunque soggetta agli adempimenti di legge relativamente ad usi civici e valutazioni ambientali, nonché la sua attuazione subordinata certamente alla disponibilità delle aree locate. L'art. 62 delle NTA di Pat tratta il monitoraggio ambientale, mentre l'art. 62 delle NTO di PI tratta effettimente la "Tutela del territorio agricolo-forestale", ma anche la sua edificabilità. In ogni caso per estensione e contiguità con l'esistente struttura edificata a destinazione turisticoricettiva, l'intervento in parola non appare in contrasto con i valori riconosciuti per le superfici a pascolo.	Non accoglibile
42	Pasquali Manuela e altri	Stralcio dell' intervento di variante n. 28 , in via A. Pigafetta, in quanto la realizzazione dei nuovi servizi previsti stravolgerebbe l'assetto della già esistente "lottizzazione Berga".	Si prende atto delle riserve di compatibilità della nuova destinazione di interesse pubblico con lo standard a verde di lottizzazione, ancorché ripristinato in posizione limitrofa. Dato il carattere di evidente interesse pubblico della prevista struttura di accoglienza ed assistenza disabili, questa potrà essere realizzata liberamente in area di proprietà in fregio a servizi di interesse comune di rilevanza territoriale riconosciuta dal PAT senza comportare consumo di suolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c) della LR 14/2017, previa dichiarazione formale di riconoscimento dell'interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale, ora espressamente richiamata all'art. 72 delle NTO.	Accoglibile

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 9 Votanti: n. 9 Favorevoli: n. 9 Contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 37 a 42, sopra riportati, conseguentemente:

- di non accogliere l'osservazioni numero 41;
- di accogliere, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 38, 40 e 42;
- di accogliere parzialmente, nei termini di cui sopra, le osservazioni numero 37 e 39;

Rientrano i consiglieri Rigoni Diego e Rigoni Valli. I consiglieri presenti sono ora n. 11.

Esce il Sindaco, per motivazioni di etica professionali. I consiglieri presenti sono ora n. 10.

OTTAVO BLOCCO – osservazioni dalla numero 43 alla numero 48, oltre alla nota del Genio Civile di Vicenza

Oss n.	Osservante	Sintesi osservazione	Parere tecnico	Proposta
43	Tecnici vari	Variazione normativa art. 46 - Norme comuni alle zone residenziali, al punto riguardante gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione e/o ampliamento, sostituendo il testo "-oltre i 320 mq di SLP: massimo 6 unità abitative" in "-oltre i 320 mq di SLP: numero unità abitative proporzionato alla SLP".	La generalizzazione della norma impone la riadozione e la ripubblicazione a termini di legge.	Non accoglibile
44	Stella Marco e altri	-1) Modifica del valore relativo alla superficie del lotto libero situato in via Cozzi in quanto, in seguito a rilievo strumentale e cartografico, risulta di 895 mq anziché 815 mq2) Modifica del tracciato relativo al tema "Laste, percorsi pedonali, sentieri, strade di montagna militari e forestali" che nel PI vigente attraversa la proprietà, in realtà attraverserebbe l'antica via Val d'Orco costeggiando poi il sentiero della Kerla che porta alla contrada e agli antichi lavatoi.	-1) Verificata la corrispondenza locale tra carta tecnica e mosaico delle mappe catastali, si riscontra quanto segnalato, traslando verso nord la divisione dei due lotti, ricalibrando il lotto più a nord anche ad est a comprendere l'intera area di proprietà -2) Pur mantenendo carattere di connessione territoriale della rappresentazione di PI del tracciato relativo al tema "Laste, percorsi pedonali, sentieri, strade di montagna militari e forestali", si adegua la rappresentazione grafica a garantire la non interferenza diretta con i lotti edificabili. Sarà comunque possibile in sede di attiazione edilizia individuare alternative locali purchè nel rispetto di continuità dei percorsi complessivi.	Accoglibile

45	av. Piercarlo Mantovani per conto di Orthal s.a.s.	Si integra la scheda prescrivendo il necessario coinvolgimento di tutti i proprietari interessati, subordinando l'intervento alla demolizione dell'impianto di risalita in disuso e con interessata in quanto si estende a proprietà altrui vincolo di destinazione d'uso per la struttura e per le relative pertinenze funzionali.		Parzialmente accoglibile
46	Rossi Antonio	Variazione normativa al fine di poter ricavare un'ulteriore unità abitativa per la figlia all'interno del volume già edificato ricadente in area D per attività produttive, già oggetto di SUAP, con abitazione del custode di 500 mc.	Ambito e articolo 40 NTO non oggetto di intervento di variante. Il limite al numero di unità abitative inserite nella struttura produttiva appare comunque coerente con il contesto.	Non accoglibile
47	Girardi Placido e altri	Possibilità di realizzare abbaini sul fabbricato di proprietà, di classe 2, in via Cavour, analogamente a quanto fatto per gli edifici adiacenti.	L'articolo 47 - B. Tipi di intervento delle NTO, non è oggetto di intervento di variante. Lo stesso ammette abbaini, se presenti negli edifici adiacenti solo per edifici di categoria 3. Il cambio di grado puntuale non risolverebbe pertanto la questione, rimanendo necessariamente gli edifici contermini in classe 2.	Non accoglibile
48	Casa Famiglia (istituto parrocchiale)	Destinazione ad area di parcheggio privato su mappali agricoli di proprietà. Osservazione presentata da tecnici in nome dell'istituto parrocchiale.	Osservazione pervenuta fuori termine ed in ogni caso per sua natura non riscontrabile in pendenza di ripubblicazione.	Non accoglibile
		Opportuna valutazione dell'innalzamento del piano stradale o altri provvedimenti atti ad evitare possibilità di esondazione e ristagno riscontrate nell'area	Con scheda normativa n. 25 si richiamano le prescrizioni specifiche, riproposte comunque anche in calce all'art. 80.	Accoglibil
Parere Genio Civile	- C	- Dotazione, per le aree destinate a nuovi posti auto, di pavimentazioni drenanti su sottofondo che garantisca l'efficienza di drenaggio o in pavimentazione impermeabile su materiale aridopermeabile e all'interno condotte drenanti collegate a caditoie di raccolta delle acque meteoriche Prevedere che le nuove linee previste per la raccolta delle aque meteoriche siano sovradimensionate nel diametro rispetto ai normali standard locale.	Si richiamano tutte le prescrizioni in calce all'art. 80 (norme di compatibilità idraulica).	Accoglibile

Il consigliere **Gatti Alessandro** precisa che l'osservazione n. 48 è stata fatta dalla famiglia Aperta sul Mondo; è stata tardiva e quindi non accoglibile, ricorda che è un'Associazione Onlus a scopi sociali molto utili, loro chiedono di modificare una piccola parte di terreno da dedicare a parcheggio. Chiede se è possibile dar loro una mano e accogliere la richiesta.

L'assessore **Diego Rigoni** risponde che è stata valutata la richiesta; purtroppo la presentazione della domanda è stata presentata fuori termine. Si è cercato di trovare una soluzione tecnica per accoglierla; ma purtroppo non ci sono gli strumenti giusti. Se verrà adottato un nuovo Piano verrà sicuramente presa in considerazione.

Il consigliere **Gios Monica** precisa che in sede di Commissione è stato discussa la possibilità di ampliamento della struttura ricettiva ai Larici; è d'accordo ma bisogna tenere conto che la zona è soggetta a tutela ambientale, rientra in un progetto europeo di salvaguardia dell'ambiente e della fauna. Chiede quindi l'adozione di misure compensative che siano a beneficio delle attività agro-pastorile insistenti su quella zona; si potrebbe chiedere agli imprenditori di realizzare a proprie spese un bacino di raccolta acqua da utilizzare d'estate per le malghe e d'inverno per le piste da sci che resti di proprietà comunale.

VISTE le proposte di controdeduzione per quanto attinenti alle 6 osservazioni sopra citate, oltre alla nota del Genio Civile di Vicenza;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n..10 Votanti: n. 10 Favorevoli: n. 10 Contrari: n. Astenuti: n. /

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. / espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1. Di prendere atto del parere tecnico e della proposta di controdeduzione relativamente alle osservazioni da 43 a 48, sopra riportati, conseguentemente:
 - di non accogliere le osservazioni numero 43, 46, 47 e 48;
 - di accogliere, nei termini di cui sopra, l' osservazione numero 44;
 - di accogliere parzialmente, nei termini di cui sopra, l'osservazione numero 45;
- 2. Di prendere atto del parere del Genio Civile di Vicenza e della relativa proposta di controdeduzione: accolta.

Il Sindaco rientra. I consiglieri presenti sono ora n. 11

Il Sindaco, ultimato l'esame delle votazioni relative alle proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute, richiama le argomentazioni illustrate nelle premesse e pone quindi ai voti il Quarto adeguamento del Piano degli Interventi (P.I.) al P.A.T., nel suo complesso e la proposta di deliberazione complessiva;

Il Sindaco interviene per ringraziare l'Arch. Dall'Osto per il lavoro minuzioso fatto su questo Piano degli Interventi. Ringrazia l'Ing. Zanella per il suo supporto tecnico e la sua professionalità nel trovare la soluzione ai problemi; ringrazia anche la minoranza per il suo supporto nell'approvare un documento della maggioranza e nell'aver creduto sulla necessità di dare una risposta ai cittadini. E' un segnale molto positivo quello che viene dato con l'accoglimento delle osservazioni perché è un sostegno all'economia e piccole imprese per gli interventi di ristrutturazione che verranno fatti. Anche al settore sociale sono state date delle risposte, verrà ampliata la sede della Coop. San Matteo; per la Famiglia Aperta sul Mondo si cercherà una soluzione. Condivide anche quanto detto dal Consigliere Gios sull'importanza che l'economia turistica possa dare delle risposte anche all'economia dell'agricoltura, che in contesti cosi complessi si trova a confrontarsi con realtà che rendono difficili certe situazioni. La politica urbanistica in questi cinque anni ha messo in primo piano l'edilizia abitativa per i residenti; sono state date delle risposte importanti per chi voleva costruire la prima casa su lotti singoli divenuti edificabili perché previsti nel PAT, inoltre il recupero e trasformazione di annessi rustici dismessi rendendoli utilizzabili oltre che belli per l'aspetto urbanistico.

Ringrazia ancora i consiglieri comunali per la sensibilità dimostrata in questo Piano degli Interventi. Le domande non accolte, perché fuori termine, potranno essere accolte nel nuovo Piano degli Interventi che sarà affrontato con la prossima Amministrazione.

RITENUTO di procedere alla votazione generale del Piano degli Interventi nel suo complesso;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n..11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. 11 Contrari: n. Astenuti: n.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1. di dare atto che durante il periodo di pubblicazione e deposito del Quarto adeguamento del Piano degli interventi al P.A.T. adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2018, e fino ad oggi, sono pervenute complessivamente numero 48 osservazioni come da elenco contenuto nell'elaborato allegato sub A, oltre alla "*Presa d'atto*" con prescrizioni dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza, prot. n. 46395 del 4 febbraio 2019;
- 2. in esito alle votazioni e per le motivazioni sopra riportate:
 - di accogliere le osservazioni numero 4, 5, 6, 8, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 42 e 44;
 - di non accogliere le osservazioni numero 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 26, 31, 32, 34, 41, 43, 46, 47 e 48;
 - di accogliere parzialmente le osservazioni numero 9, 12, 16, 37, 39 e 45;
- di approvare, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, e ss.mm.ii. e con le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni come da precedente punto 2, il Quarto adeguamento del Piano degli interventi al P.A.T., elaborato dall'ing. Luca Zanella di Udine, composto dalla seguente documentazione, depositata agli atti e timbrata con riferimento alla presente deliberazione:
 - v1 "Fascicolo unico di variante Relazione, estratti cartografici e normativi, schede";
 - v2 Tavola "Quadro d'unione degli ambiti interessati da variazioni" scala 1:10 000;
 - proposta di controdeduzioni alle osservazioni (allegato sub A);
- 4. di prendere atto che il professionista incaricato ha depositato l' asseverazione di non necessità di valutazione idraulica e la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
- 5. di dare atto che complessivamente il consumo di suolo, ai sensi della legge regionale 14/2017 e D.G.R. 668/2018, viene quantificato in 4517 mq, pertanto pari al 5,97 % della disponibilità complessiva concessa dalla Regione Veneto ed inserita nella variante di adeguamento del P.A.T.;
- 6. di richiamare, con riferimento al contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01), come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014, di il disposto di cui all'art. 73 delle N.T.O. del P.I., contemplante l'obbligo di "partecipazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi", in aggiunta, e non a conguaglio, del contributo di cui all'articolo 81 della legge regionale 61/85 e relative tabelle allegate (l.r. 61/85 art. 81 (Contributo). Il contributo per il rilascio della concessione è commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.);
- 7. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico:
 - i successivi adempimenti previsti dall'art.18 della L.R. 11/2004;
 - l'aggiornamento degli elaborati del Piano degli Interventi conseguente all'accoglimento delle osservazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3;
- 8. di dare atto che secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 6 della legge regionale 11/2004 la presente variante diverrà efficace trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- 9. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento nel sito web comunale alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013;

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con successiva e separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti: n..11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. 11 Contrari: n. Astenuti: n.

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 03-04-2019

Il Responsabile del Servizio F.to Dall'Osto Gianni II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to RODEGHIERO MICHELA

Asiago, li

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dr. Sacco Stevanella Dr. Paolo

Il Responsabile del Procedimento -Carla Bortoli-

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4[^] del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-19 al 01-05-19, come prescritto dall'art. 124 - 1^ comma del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 6480 del 16-04-2019.

Asiago, li 16-04-19		II Responsabile o -Carla Boi		
Che la presente deliberazione è c	divenuta esecut	iva il giorno	;	
decorsi 10 giorni dalla data di pubb sull'Ordinamento degli enti locali").	licazione (art.	134, comma 3, "T	esto Unico delle	e leggi
Asiago, li	F.to	II Responsabile o -Carla Boi	del Procedimento rtoli-	
Copia conforme all'originale per uso a	mministrativo			

Art. 4 legge 241/1990 -	Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione			
URBANISTICA	AGRICOLTURA			
COMMERCIO	TRIBUTI			
LAVORI PUBBLICI.	VV.UU.			
ANAGRAFE	SPORT E TURISMO			
PATRIMONIO	RAGIONERIA			
PERSONALE	SERVIZI SOCIALI			
BIBLIOTECA	CONTRATTI			